



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza,  
la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica

di concerto con

# *Ministero del lavoro e delle politiche sociali*

Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle Relazioni Industriali

I DIRETTORI GENERALI

- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA** la Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di Recipienti semplici a pressione (rifusione);
- VISTO** il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 82, recante modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 "*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.*", recante disposizioni al fine di assicurare la pronta "*Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti*";
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 "*Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008*";

**VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato*”;

**VISTA** la Convenzione del 12 settembre 2020 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Interno hanno rinnovato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali della normativa applicabile, compresa la Direttiva 2014/29/UE sopra citata;

**ACQUISITA** la Delibera del 28 ottobre 2020 (DC2020UTL046), del Comitato Settoriale di Accreditamento AR, operante presso Accredia, Prot. DGMCTCNT n. 0249440 del 30 ottobre 2020, con la quale viene concesso l’accreditamento, a favore della società **CEC Consorzio Europeo Certificazione S.c.a.r.l.**, con sede legale in Via Pisacane, 46 - 20025 - Legnano (MI), per lo svolgimento delle attività, ai sensi della Direttiva 2014/29/UE;

**VISTA** la Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla “*Presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello sviluppo economico (MISE)*”;

**VISTO** il Decreto ministeriale 21 maggio 2018 recante disposizioni relative ai Contratti di assicurazione degli organismi notificati per talune direttive di prodotto;

**ACQUISITA** l’istanza, Prot. n. 0037404 del 9 febbraio 2021, con la quale l’Organismo **CEC Consorzio Europeo Certificazione S.c.a.r.l.**, ha chiesto l’autorizzazione allo svolgimento delle attività di certificazione CE, ai sensi della Direttiva 2014/29/UE, relativa ai recipienti semplici a pressione;

**ACQUISITA** unitamente all’istanza, con Prot. n. 0058464 del 4 marzo 2021, la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

**VALUTATA** completa e conforme alla citata Direttiva la documentazione inviata dalla società, unitamente all’istanza di autorizzazione;

**ACQUISITE** agli atti prot. DGMCTCNT n. 0037404 del 9 febbraio 2021, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con le quali i soggetti di cui all’art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

**VISTA** la Legge 6 febbraio 1996, n. 52, “*Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all’autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

**VISTO** l’art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell’attuazione delle disposizioni dell’Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

**VISTO** il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 19 ottobre 2016, di individuazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero dello Sviluppo Economico agli organismi di valutazione della conformità, nell’ambito delle Direttive europee di prodotto delegate all’Organismo nazionale di accreditamento;

**ACCERTATO** l’avvenuto pagamento della tariffa di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2016 citato;

## **DECRETANO**

### **Art. 1**

1. L’Organismo **CEC Consorzio Europeo Certificazione S.c.a.r.l. - C.F. 13073160155**, con sede legale in Via Pisacane, 46 - 20025 - Legnano (MI), è autorizzato a svolgere compiti di valutazione della conformità ai sensi della direttiva 2014/29/UE con riferimento ai sotto indicati moduli di cui all’Allegato II della direttiva:

- Modulo B (Esame UE del tipo);
- Modulo C1 (Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sul recipiente sotto controllo ufficiale);
- Modulo C2 (Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del recipiente sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali);
- Modulo C (Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione).

### **Art.2**

1. La presente autorizzazione decorre dalla data di notifica all’organismo del presente decreto, è valida fino al **7 marzo 2024**, data di scadenza del certificato di accreditamento ed è notificata alla Commissione Europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell’ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al comma

### **Art. 3**

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione VII – Organismi notificati e sistemi di accreditamento - della Direzione generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica, del Ministero dello Sviluppo Economico, nonché alla Divisione III - Tutela e promozione della salute e sicurezza sul lavoro - Direzione Generale della Tutela delle condizioni di lavoro e delle Relazioni Industriali, del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.
3. L'Organismo si attiene alle disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.
4. L'Organismo mette a disposizione della Divisione VII e della Divisione III di cui al comma 1, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate per il Regolamento di cui trattasi.

### **Art. 4**

1. Qualora i sopracitati Ministeri accertino o siano informati che l'Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui alla direttiva 2014/29/UE o non adempie ai suoi obblighi, ovvero, riceva comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accreditamento, sospendono o revocano l'autorizzazione e la relativa notifica.

### **Art. 5**

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)), sezione "Mercato e consumatori", menù "Normativa tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità", alla voce "Recipienti semplici a pressione".

IL DIRETTORE GENERALE  
per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del  
Consumatore e la Normativa Tecnica  
(Avv. Loredana Gulino)

IL DIRETTORE GENERALE  
dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni  
Industriali  
(Romolo de Camillis)

  
R.T.